



Comune di Nerviano

***REGOLAMENTO PER IL
COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE***

ai sensi del Titolo II – Sezione III
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.

Approvato con deliberazione n. 91/C.C. del 20.12.2016

SOMMARIO

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità	6
Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	6
Art. 5 - Consultazione delle Parti Sociali: Commissione Consultiva	7
Art. 6 - Funzionamento della Commissione Consultiva	7
Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva	8
Art. 8 - Compiti degli uffici comunali	9
Art. 9 - Esercizio dell'attività	9
Art. 10 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio	9
Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	10
Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione	10
Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi e riassegnazione posteggi	11
Art. 14 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione	11
Art. 15 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	12
Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	12
Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	13
Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	14
Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	14
Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari	15
Art. 21 - Festività	15
Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	15
Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio	15
Art. 24 - Sanzioni	15
Art. 25 - Validità delle presenze	15
Art. 26 - Delega	16
Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	16
Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	16
TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI	18
Art. 29 - Definizione – Rinvio	18
Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	18
Art. 31 - Obblighi del concessionario	18
Art. 32 - Planimetria dei mercati	19
Art. 33 - Utilizzo del posteggio	19
Art. 34 - Dimensioni dei posteggi	19
Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	19
Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio	20
Art. 37 - Attività con il sistema di "battitore"	20
Art. 38 - Messa a disposizione di aree private	20
Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	21
Art. 40 - Posteggi riservati ai produttori agricoli – modalità di assegnazione	21
Art. 41 - Decadenza della concessione del posteggio	22
Art. 42 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbonza del canone concessorio	22
Art. 43 - Revoca della concessione del posteggio	22
Art. 44 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria	22
Art. 45 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	23
Art. 46 - Effettuazione di mercati straordinari	27
TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE	28
Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	28
Art. 48 - Divieti	28
Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo	28
TITOLO IV - FIERE	29
Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere	29
Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere	29
Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria	30
Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati	30

Art. 54 - Fiere ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.....	30
TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO - CHIOSCHI	41
Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio	41
Art. 56 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato	41
TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA.....	43
Art. 57 - Normativa igienico- sanitaria	43
TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI.....	44
Art. 58 - Carta di esercizio e assolvimento degli obblighi	44
Art. 59 - Allegati	44
Art. 60 - Abrogazione norme comunali vigenti.....	44
Art. 61 - Entrata in vigore	44

Titolo I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 s.m.i..
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90 s.m.i...
3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità
4. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di

- altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
 - k) per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate: si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati e/o altri soggetti privati, comunque conformi alle disposizioni della normativa regionale vigente;
 - l) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
 - m) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - n) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e, per gli operatori itineranti dal Comune ove si svolge o si intende svolgere l'attività;
 - o) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - p) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i.;
 - q) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993 e s.m.i.,
 - r) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
 - s) per S.C.I.A. : la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.;
 - t) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - u) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
 - v) per S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive;
 - w) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - x) per miglioira: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 - y) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - z) per posteggio riservato: il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli;
 - aa) per imprenditori agricoli: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
 - bb) per tipologia merceologica: il genere di merce venduta in via esclusiva;
 - cc) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 - dd) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- ee) per “spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;
- ff) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- gg) per battitori: gli operatori che esercitano l’attività con il sistema di “battitore”.

Art. 3 - Finalità

- 1) Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento.
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ambientale;
 - f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico- sanitaria;
 - g) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati.
- 2) L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - a) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - b) un facile accesso ai consumatori;
 - c) sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - d) il minimo disagio alla popolazione;
 - e) la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - f) un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso aree congestionate;
- 3) Il presente Regolamento persegue altresì gli obiettivi stabiliti da:
 - a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i.;
 - b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i.;
 - c) criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;
 - d) le disposizioni regionali in materia di criteri di valutazione per l’assegnazione dei posteggi;
 - e) criteri comunali di sviluppo e regolamentazione del commercio su area pubblica;
 - f) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, pubblica incolumità, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Art. 4 - Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli previsti: per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse, nei regolamenti comunali o di polizia urbana;
 - d) le caratteristiche socio- economiche del territorio;
 - e) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Consultazione delle Parti Sociali: Commissione Consultiva

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2010 e s.m.i. la Commissione Consultiva Commercio su aree pubbliche, su nomina del Sindaco è composta da n. 6 componenti, così costituita:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- Il Responsabile del servizio SUAP o suo delegato;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- N. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, in ambito provinciale, per il settore del commercio su aree pubbliche;
- N. 1 Rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, in ambito provinciale.

Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti.

In caso di eliminazione della Commissione ai sensi della Legge 21/12/97 n°447 art. 41, la consultazione va comunque effettuata richiedendo direttamente i pareri agli stessi organismi rappresentanti nella commissione.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Consultiva

1. La convocazione della Commissione avviene mediante avviso scritto a cura del Presidente da trasmettersi ai componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi.
2. Gli otto giorni decorrono, a seconda delle modalità di comunicazione adottata, dalla data di notifica oppure della consegna alle poste della raccomandata o telegramma o dal momento di spedizione del FAX.
3. La comunicazione verrà inviata al domicilio comunicato dal commissario, all'atto dell'accettazione della nomina o in un momento successivo.
4. La riunione della Commissione in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti.
5. Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione, che sarà valida qualsiasi sia il numero di presenti.
6. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 30 minuti dopo la prima.

7. La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione possono essere indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione. In caso contrario per la seconda convocazione occorrerà lo stesso termine di preavviso richiesto per la prima.
8. Le sedute possono essere aggiornate, con termine di preavviso più breve, e con lo stesso ordine del giorno, dandone comunicazione verbale nel corso della riunione a tutti i Commissari, ed a condizione che tutti i membri siano presenti e consenzienti.
9. L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente.
10. La trattazione degli argomenti non iscritti all'ordine del giorno è sempre possibile, col consenso del Presidente, qualora non si debbano esprimere pareri obbligatori per legge, in caso contrario è necessaria la presenza ed il consenso unanime dei Commissari.
11. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente, o nei casi previsti dalla legge o su richiesta di altri Commissari, in questo caso solo col consenso della maggioranza dei Commissari presenti.
12. Nella stessa riunione non potranno essere ammessi, salvo il consenso del Presidente, più di tre esterni (senza contare l'eventuale impiegato verbalizzante). Gli esterni non potranno prendere la parola senza il consenso del Presidente.
13. Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
15. Qualora la Commissione deliberi con voto palese, tutti gli esterni, ad eccezione dell'eventuale impiegato comunale verbalizzante, debbono lasciare la sala al momento del voto qualora anche un solo dei commissari lo richieda.
16. Ogni Commissario ha diritto a fare riportare a verbale le proprie eventuali osservazioni e/o parti difformi da quelli espressi dalla commissione nel suo insieme.
17. Dal verbale della riunione, tenuto dal segretario dovrà risultare l'elenco dei Commissari presenti, nonché le eventuali giustificazioni degli assenti.
18. I Commissari che si assentano ingiustificatamente per più di tre volte consecutive, senza far intervenire i supplenti vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti.
19. La decadenza sarà comunicata agli interessati ed alle Associazioni, Enti ed Organizzazioni che li avevano designati, con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti

Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva di cui all'Art. 5 - è sentita in merito:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

- f) per le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 8 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita avvalendosi dei seguenti uffici:

- S.U.A.P.: gestione amministrativa, rilascio, sospensione e revoca autorizzazioni;
- Polizia Locale: concessione posteggi, predisposizioni regolamenti e relative modifiche, gestione di mercati straordinari, trasferimento dei mercati, ecc. compiti di vigilanza, controllo e polizia amministrativa, tenuta del registro delle presenze sui mercati, assegnazione posteggi temporaneamente liberi (spunta), sanzioni amministrative.

Art. 9 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

5. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i

7. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., ai fini della notifica sanitaria, ai sensi del Regolamento CE 852/04.

Art. 10 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita diretta dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende con le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i..

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi della normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno, fermo restando il divieto della concessione pluriennale, ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per anni dodici, è rilasciata dal Suap; il Comando Polizia Locale provvede al rilascio della concessione del posteggio. Entrambi i titoli vengono rilasciati sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal dal Comandante della Polizia Locale.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione periodica della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) I dati anagrafici del richiedente;
 - b) Codice fiscale/ partita IVA;
 - c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - d) indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;Il settore od i settori merceologici.
 - e) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - f) autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - g) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
 - h) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.
5. Le domande dovranno essere inviate secondo le modalità stabilite dal bando. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti: copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo); copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
7. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comando di Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma quattro.

9. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno all'albo pretorio del Comune.

10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi e riassegnazione posteggi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi ed alla scadenza delle concessioni, il Comandante, previa pubblicazione di avviso di selezione sul B.U.R.L. 90 giorni prima, procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 14 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Comandante della Polizia Locale e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i

3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) I dati anagrafici del richiedente;

b) Codice fiscale/ partita IVA;

c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;

d) indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce; ed il settore od i settori merceologici.

e) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;

f) autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;

g) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;

h) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

6. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica secondo le modalità stabilite dal bando. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 15 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Suap.

2. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società : ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefono;

b) codice fiscale/ partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni del D.p.r. 160/2010; le domande pervenute con altre modalità saranno dichiarate irricevibili.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Suap non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi.

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo dei dodici anni in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, deve essere presentata una S.c.i.a. telematica, in

conformità a quanto stabilito dal D.p.r. 160/2010 , al Suap che provvederà all'inoltro alla Polizia Locale per la voltura della corrispondente concessione.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di proprietà del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i

e s.m.i. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 71 D.lvo n.59/2010 e articolo 20 LR n. 6/2010 e s.m.i

. e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto dall'esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, per motivi di comprovata necessità, da documentarsi anteriormente al suddetto termine di quattro mesi. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato .

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, previa comunicazione, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Suap.

9. La concessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 114/98, con le modalità indicate nella legge regionale n. 6/2010, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che su richiesta ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

3. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma precedente sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della LR 6/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Suap può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della LR 6/2010;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della LR 6/2010

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Suap che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:

a) ; la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010

e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

2. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21 - Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, può essere regolarmente svolto se vi è la richiesta di almeno il 50% dei partecipanti, sempre che, le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 24 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni statali e regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi del Regolamento Comunale sulle sanzioni, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 25 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i

casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, nonché da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.

2. Chi partecipa all'assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autentica ai sensi di legge.

Art. 26 - Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Nerviano– Servizio Polizia Locale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvederà ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, lo spostamento delle date di svolgimento e la variazione del numero di posteggi, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all' Art. 5 - del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato; ;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data da stabilire, sentita la Commissione consultiva di cui al presente regolamento.

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 29 - Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti nel presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A, della DGR 5345 del 27.02.2016.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico- sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di anni dodici salvo diverse disposizioni determinate dalla vigente normativa in materia.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo pec precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio alimentari e di due non alimentari.

Art. 31 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di posteggio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- Obbligo di corresponsione della tassa di occupazione suolo pubblico in funzione della superficie del posteggio e dei giorni di effettiva occupazione;
- Obbligo di corrispondere la Tari ;
- Obbligo di corrispondere il corrispettivo per i consumi di acqua potabile;
- Obbligo di corrispondere il corrispettivo per i consumi di elettricità;
- Obbligo di non lasciare rifiuti fuori dagli spazi e/o contenitori all'uopo previsti.

Art. 32 - Planimetria dei mercati

1. Presso il Comando di Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori del mercato.

Art. 33 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico- sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 34 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Comandante, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

g) maggiore anzianità di iscrizione dell'azienda al Registro Imprese della Camera di Commercio.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, è di competenza del Comandante che procede all'aggiornamento della concessione, nonché a trasmettere l'istanza al Suap per l'aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37 - Attività con il sistema di "battitore"

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, con i Comuni interessati.

2. L'assegnazione è operata dal Responsabile del Servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

4. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato all' Art. 12 - e all'Art. 14 - del presente regolamento.

Art. 38 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione della Commissione Commercio su aree pubbliche e previa stipula di apposita convenzione o atto idoneo, ai sensi dell'Art. 16 comma 2 lettera a) della LR 6/2010, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi, nel limite di due posti alimentari e due non alimentari.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli Art. 12 - e Art. 13 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all' Art. 11 - comma 3 lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art.10, comma 4 lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, con il sistema di spunta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

6. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico- sanitaria.

Art. 40 - Posteggi riservati ai produttori agricoli – modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene secondo le seguenti modalità:

- Il Comando di PL provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 di apposito avviso in merito alla disponibilità di uno o più posteggi riservati ai produttori agricoli;
- Lo stesso avviso è inviato alle associazioni di categoria dei produttori agricoli al fine di darne adeguata pubblicità;
- Entro lo scadere dei 30 giorni gli interessati presentano domanda di concessione del posteggio, la domanda può riguardare l'intero anno solare o frazioni di esso;
- In caso di richieste superiori alle disponibilità la graduatoria è redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato per il quale si chiede l'assegnazione del posteggio;
 - b) periodo per il quale si richiede la concessione (le domande riguardanti l'intero anno solare hanno la precedenza su quelle relative a frazioni di esso);
 - c) anzianità di registro imprese (con la qualifica di imprenditore agricolo).

2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Ai produttori agricoli si applicano le norme relative alla decadenza della concessione del posteggio di cui al successivo Art. 42 - - Decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 41 - Decadenza della concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Comandante, a mezzo pec.

Art. 42 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbona del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 41 - del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 114/98.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 43 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990 e s.m.i., indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico- sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Comandante a mezzo pec e viene trasmessa al Suap per la revoca dell'autorizzazione.

Art. 44 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede

di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale decorsi 30 minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 45 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strumentali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

Denominazione del mercato: Mercato di San Ilario

- a) cadenza: settimanale
giornata di svolgimento: mercoledì
- b) ubicazione: Via Mariani- largo Palatucci
- c) orario: dalle ore 7 alle ore 13,30
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 545;
- e) totale posteggi: n. 20 di cui:
 - n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - n.10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- f) dislocazione dei posteggi: su area scoperta
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la superficie;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

2. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei posteggi, valgono le regole di cui al presente regolamento.

MERCATO SANT' ILARIO					
Posteggio N.	Ubicazione posteggio	larghezza mtl	profondità mtl	Totale mq	merci poste in vendita
1	L.go Palatucci	6	5	30	frutta e verdura
2	L.go Palatucci	6	5	30	pesce
3	L.go Palatucci	6	5	30	frutta e verdura
4	L.go Palatucci	3	5	15	miele
5	L.go Palatucci	6	5	30	frutta e verdura
6	L.go Palatucci	6	5	30	Salumi e formaggi
7	L.go Palatucci	6	5	30	rostitteria- polli
8	L.go Palatucci	6	5	30	frutta e verdura
9	L.go Palatucci	7	5	35	merceria e filati
10	L.go Palatucci	6	5	30	calze
11	L.go Palatucci	6	5	30	salumi e formaggi
12	L.go Palatucci	6	5	30	dolci
13	L.go Palatucci	5	3	15	orologi - cinture - bigiotteria ecc -
14	L.go Palatucci	7	4	28	abbigliamento bambino e donna
15	L.go Palatucci	6	4	24	prodotti per l'igiene della casa
16	L.go Palatucci	6	4	24	biancheria per la casa tappeti e simili
17	L.go Palatucci	6	4	24	abbigliamento donna
18	L.go Palatucci	8	4	32	biancheria intima
19	L.go Palatucci	6	4	24	utensileria
20	L.go Palatucci	6	4	24	abbigliamento uomo donna

- a) Denominazione del mercato: mercato capoluogo
b) ubicazione: Via Toniolo;
c) orario: dalle ore 7 alle ore 13,30;
d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3427,50;
e) totale posteggi n. 90 di cui utili: n. 88
n. 30 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
n. 54 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
n. 2 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
n. 1 riservato ai produttori agricoli;
n. 1 riservato ai battitori;
f) n. 2 posteggi soppressi per motivi viabilistici.
g) dislocazione dei posteggi: su area scoperta;
h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato B, nella quale sono indicati:
- l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la superficie;

- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- i) Accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEMA MERCATO CAPOLUOGO				
Posteggio N.	Settore merceologico	Superficie occupata		
		larghezza mtl	profondità mtl	Totale mq
1	Non Alimentari	6	5	30
2	Non Alimentari	8	5	40
3	Non Alimentari	8	5	40
4	Non Alimentari	8	5	40
5	Non Alimentari	9	5	45
6	Alimentari	8	5	40
7	Non Alimentari	13	5	65
8	Non Alimentari	8	5	40
9	Non Alimentari	9	5	45
10	Non Alimentari	6	5	30
11	Non Alimentari	10	5	50
12	Non Alimentari	15	5	75
13	Non Alimentari	8	5	40
14	Non Alimentari	8	5	40
15	Non Alimentari	7	5	35
16	Non Alimentari	7	5	35
17	Non Alimentari	8	5	40
18	Non Alimentari	8	5	40
19	Non Alimentari	8	5	40
20	Non Alimentari	7	5	35
21	Non Alimentari	8	5	40
22	battitore	6	5	30
23	SOPPRESSO	5	5	25
24	SOPPRESSO	6	5	30
25	Non Alimentari	9	5	45
26	Non Alimentari	8	5	40
27	Non Alimentari	9	5	45
28	Non Alimentari	7	5	35

29	Non Alimentari	6	5	30
30	Non Alimentari	8	5	40
31	Non Alimentari	7	5	35
32	Non Alimentari	8	5	40
33	Non Alimentari	8	5	40
34	Non Alimentari	8	5	40
35	Non Alimentari	9	5	45
36	Alimentari	8	5	40
37	Non Alimentari	7	5	35
38	Non Alimentari	7	5	35
39	Alimentari	9	5	45
40	Non Alimentari	6	5	30
41	Non Alimentari	7	5	35
42	Non Alimentari	8	5	40
43	Non Alimentari	6	5	30
44	Non Alimentari	6	5	30
45	Non Alimentari	10	5	50
46	Alimentari	8	5	40
47	Alimentari	6	5	30
48	Alimentari	6	5	30
49	Alimentari	5	5	25
50	Alimentari	6	5	30
51	Alimentari	6	5	30
52	Alimentari	6	5	30
53	Alimentari e non alimentari	7	5	35
54	Non Alimentari	10	5	50
55	Non Alimentari	9	5	45
56	Non Alimentari	7	5	35
57	Non Alimentari	8	5	40
58	Non Alimentari	7	5	35
59	Non Alimentari	10	5	50
60	Alimentari	8	5	40
61	Produttore agricolo	5,5	5	27,5
62	Alimentari	6	5	30
63	Non Alimentari	8	5	40
64	Non Alimentari	6	5	30
65	Non Alimentari	5,5	5	27,5
66	Non Alimentari	5	5	25
67	Non Alimentari	6	5	30
68	Non Alimentari	7	5	35

69	Non Alimentari	10	5	50
70	Alimentari	4	5	20
71	Alimentari	7	5	35
72	Alimentari	8	5	40
73	Alimentari e non alimentari	7	5	35
74	Alimentari	9	5	45
75	Alimentari	8	5	40
76	Alimentari	8	5	40
77	Alimentari	9	5	45
78	Alimentari	8	5	40
79	Alimentari	8	5	40
80	Non Alimentari	7	5	35
81	Non Alimentari	6	5	30
82	Alimentari	8	5	40
83	Alimentari	6	5	30
84	Alimentari	9	5	45
85	Alimentari	9	5	45
86	Alimentari	8	5	40
87	Alimentari	7	5	35
88	Alimentari	11	5	55
89	Alimentari	8	5	40
90	Alimentari	7,5	5	37,5

Art. 46 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, (8 Dicembre – 6 Gennaio), pasquale (settimana antecedente la Pasqua), può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è fissato in cinque giornate.

3. La proposta deve essere presentata, in forma scritta, almeno 60 giorni prima della data prevista dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica maggiormente rappresentative a livello provinciale o dalle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale; con l'adesione di un numero di operatori pari ad almeno il 50% dei titolari di posteggio.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato e deve essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro quindici giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno trenta giorni prima della data prevista, a cura del Comando di Polizia Locale .

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. È consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 2 ore per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Art. 48 - Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, per motivi viabilistici, è comunque vietato nelle seguenti strade:

- Via Sempione
- Via Milano
- Strada Provinciale 109
- Strada Provinciale 109 tronco D
- Viale I Maggio
- Via Santa Maria
- Viale Giovanni XXIII
- Via Monsignor Luigi Piazza

Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della normativa vigente.

Titolo IV - FIERE

Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'Art. 2 - del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/ partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande devono essere inviate a mezzo pec. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Polizia Locale.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Comandante sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere valgono, saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di individuazione della data di svolgimento della fiera.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare, per un massimo di 3 domande per alimentari e tre domande per non alimentari.

5. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Servizio Polizia Locale, con il sistema di spunta.

Art. 54 - Fiere ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere che annualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle schede seguenti.

FIERE: SCHEDA N. 1

1. fiera denominazione: San Giorgio
2. ubicazione: Viale Villoresi - Piazza Vittorio Emanuele – Via Della Croce – Piazza Italia – Via Rondinini – -Piazza Olona - Piazza Manzoni – Via Marzorati;
3. data di svolgimento: Lunedì più prossimo a S.Giorgio
4. caratteristiche strutturali
 - a) superficie complessiva dei posteggi: 4082 di cui:
 - Totale posteggi n. 139
 - n. 23 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (solo dolciumi e la tradizionale polenta e pesce- porchetta- salumi e formaggi tipici regionali);
 - n. 116 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
5. orario svolgimento: dalle ore 6 alle ore 18
L’Accesso all’area della fiera è consentito a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. Generi esclusi dalla fiera: alimentari - vendita suini;

FIERA SAN GIORGIO					
Numero posteggio	Ubicazione posteggio	lunghezza mtl	profondità mtl	superficie totale mq.	settore merceologico
1	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
2	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
3	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
4	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
5	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
6	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
7	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
8	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
9	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
10	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
11	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
12	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
13	Viale Villoresi	8	4	32	Non alimentare
14	Viale Villoresi	7	4	28	Non alimentare
15	Viale Villoresi	6	4	24	Non alimentare
16	Viale Villoresi	6	4	24	Non alimentare

17	Viale Villorosi	8	4	32	Non alimentare
18	Viale Villorosi	8	4	32	Non alimentare
19	Viale Villorosi	6	4	24	Non alimentare
20	Viale Villorosi	10	4	40	Non alimentare
21	Viale Villorosi	6	4	24	Non alimentare
22	Viale Villorosi	7	4	28	Non alimentare
23	Viale Villorosi	10	4	40	Non alimentare
24	Viale Villorosi	8	4	32	Alimentare
25	Viale Villorosi	8	4	32	Alimentare
26	Viale Villorosi	8	4	32	Non alimentare
27	Viale Villorosi	12	4	48	Non alimentare
28	Piazza Vittoria	9	4	36	Non alimentare
29	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
30	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
30 bis	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
30 ter	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
31	Viale Villorosi	6	4	24	Non alimentare
32	Piazza Vittoria	7	4	28	Alimentare
33	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
34	Piazza Vittoria	6	4	24	Non alimentare
35	Via Della Croce	6	4	24	Alimentare
36	Via Della Croce	8	4	32	Non alimentare
37	Via Della Croce	8	4	32	Non alimentare
38	Via Della Croce	8	4	32	Alimentare
39	Via Della Croce	8	4	32	Alimentare
40	Via Della Croce	8	4	32	Alimentare
41	Via Della Croce	8	4	32	Non alimentare
42	Via Della Croce	9	4	36	Alimentare
43	Via Della Croce	6	4	24	Alimentare
44	Via Della Croce	8	4	32	Non alimentare
45	Via Della Croce	6	4	24	Non alimentare
46	Via Della Croce	6	4	24	Non alimentare
47	Via Della Croce	8	4	32	Non alimentare
48	Piazza Vittoria	10	4	40	Non alimentare
49	Piazza Vittoria	9	4	36	Non alimentare

50	Piazza Vittoria	8	4	32	Non alimentare
51	Piazza Vittoria	6	4	24	Non alimentare
52	Piazza Italia	8	4	32	Non alimentare
53	Piazza Italia	9	4	36	Non alimentare
54	Piazza Italia	6	4	24	Non alimentare
55	Piazza Italia	10	4	40	Non alimentare
56	Piazza Italia	4	4	16	Non alimentare
57	Piazza Italia	6	4	24	Non alimentare
58	Piazza Italia	6	4	24	Non alimentare
59	Piazza Italia	7	4	28	Non alimentare
60	Piazza Italia	7	4	28	Non alimentare
61	Piazza Italia	8	4	32	Non alimentare
62	Piazza Italia	6	4	24	Non alimentare
63	Piazza Italia	8	4	32	Alimentare
64	Piazza Italia	4	4	16	Non alimentare
65	Piazza Italia	8	4	32	Alimentare
66	Piazza Italia	8	4	32	Non alimentare
67	Via Rondanini	8	4	32	Non alimentare
68	Via Rondanini	7	4	28	Alimentare
69	Via Rondanini	7	4	28	Non alimentare
70	Via Rondanini	8	4	32	Non alimentare
71	Via Rondanini	8	3	24	Non alimentare
72	Via Rondanini	7	3	21	Non alimentare
73	Via Rondanini	10	3	30	Alimentare
74	Via Rondanini	7	3	21	Non alimentare
75	Via Rondanini	8	3	24	Non alimentare
76	Via Rondanini	8	4	32	Non alimentare
77	Via Rondanini	7	4	28	Non alimentare
78	Piazza Olona	8	4	32	Non alimentare
79	Piazza Olona	8	4	32	Non alimentare
80	Piazza Olona	7,5	4	30	Alimentare
81	Piazza Olona	7,5	4	30	Non alimentare
82	Piazza Manzoni	8	4	32	Alimentare
82 bis	Piazza Manzoni	8	4	32	Non alimentare
83	Piazza Manzoni	6	4	24	Alimentare

84	Piazza Manzoni	8	4	32	Non alimentare
85	Piazza Manzoni	8	4	32	Non alimentare
86	Piazza Manzoni	8	4	32	Non alimentare
87	Piazza Manzoni	8	4	32	Non alimentare
88	Piazza Manzoni	7	4	28	Non alimentare
89	Piazza Manzoni	7	4	28	Non alimentare
90	Piazza Manzoni	7	4	28	Alimentare
91	Piazza Manzoni	7	4	28	Non alimentare
92	Piazza Manzoni	10	4	40	Non alimentare
93	Via Marzorati	8	4	32	Alimentare
94	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
95	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
96	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
97	Via Marzorati	7	4	28	Alimentare
98	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
99	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
100	Via Marzorati	6	4	24	Non alimentare
101	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
102	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
103	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
104	Via Marzorati	9	4	36	Non alimentare
105	Via Marzorati	6	4	24	Non alimentare
106	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
107	Via Marzorati	6	4	24	Non alimentare
108	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
109	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
110	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
111	Via Marzorati	7	4	28	Alimentare
112	Via Marzorati	12	4	48	Non alimentare
113	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
114	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
115	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
116	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
117	Via Marzorati	6	4	24	Non alimentare
118	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare

119	Via Marzorati	6	4	24	Non alimentare
120	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
121	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
122	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
123	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
124	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
125	Via Marzorati	7,5	4	30	Alimentare
126	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
127	Via Marzorati	8	4	32	Alimentare
128	Via Marzorati	8	4	32	Alimentare
129	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
130	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
131	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
132	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
133	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
134	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare
135	Via Marzorati	7	4	28	Non alimentare
136	Via Marzorati	8	4	32	Non alimentare

FIERE: SCHEDA N. 2

1. fiera denominazione: San Fermo
2. ubicazione: Viale Villoresi - Piazza Vittorio Emanuele – Via Della Croce – Piazza Italia – Via Rondanini – -Piazza Olona - Piazza Manzoni – Via Marzorati;
3. data di svolgimento: Lunedì più vicino a S.Fermo
4. caratteristiche strutturali
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4082 di cui: posteggi totali n. 139
 - n. 25 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (solo dolciumi e la tradizionale polenta e pesce- porchetta- salumi e formaggi tipici regionali);
 - n. 114 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
5. orario svolgimento: dalle ore 6 alle ore 18;
L'Accesso all'area della fiera è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. Generi esclusi dalla fiera: alimentari - vendita suini;

FIERA SAN FERMO					
Numero posteggio	Ubicazione posteggio	lunghezza mtl	profondità mtl	superficie totale mq.	settore merceologico
1	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
2	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
3	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
4	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
5	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
6	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
7	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
8	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
9	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
10	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
11	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
12	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
13	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
14	Viale Villoresi	7	4	28	non alimentare
15 - 16	Viale Villoresi	12	4	48	non alimentare
17	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
18	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare

19	Viale Villoresi	6	4	24	alimentare
20	Viale Villoresi	10	4	40	non alimentare
21-22	Viale Villoresi	13	4	52	non alimentare
23	Viale Villoresi	10	4	40	non alimentare
24	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
25	Viale Villoresi	8	4	32	alimentare
26	Viale Villoresi	8	4	32	non alimentare
27	Viale Villoresi	12	4	48	non alimentare
28	Piazza Vittoria	9	4	36	non alimentare
29	Piazza Vittoria	8	4	32	non alimentare
30	Piazza Vittoria	8	4	32	non alimentare
30 bis	Piazza Vittoria	8	4	32	non alimentare
30 ter	Piazza Vittoria	8	4	32	non alimentare
31	Viale Villoresi	6	4	24	non alimentare
32	Piazza Vittoria	7	4	28	non alimentare
33	Piazza Vittoria	8	4	32	alimentare
34	Piazza Vittoria	6	4	24	non alimentare
35	Via Della Croce	6	4	24	non alimentare
36	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
37	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
38	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
39	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
40	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
41	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
42	Via Della Croce	9	4	36	non alimentare
43	Via Della Croce	6	4	24	alimentare
44	Via Della Croce	8	4	32	alimentare
45	Via Della Croce	6	4	24	non alimentare
46	Via Della Croce	6	4	24	alimentare
47	Via Della Croce	8	4	32	non alimentare
48	Piazza Vittoria	10	4	40	non alimentare
49	Piazza Vittoria	9	4	36	non alimentare
50	Piazza Vittoria	8	4	32	non alimentare
51	Piazza Vittoria	6	4	24	non alimentare
52	Piazza Italia	8	4	32	non alimentare

53	Piazza Italia	9	4	36	non alimentare
54	Piazza Italia	6	4	24	non alimentare
55	Piazza Italia	10	4	40	non alimentare
56	Piazza Italia	4	4	16	non alimentare
57	Piazza Italia	6	4	24	alimentare
58	Piazza Italia	6	4	24	non alimentare
59	Piazza Italia	7	4	28	non alimentare
60	Piazza Italia	7	4	28	non alimentare
61	Piazza Italia	8	4	32	non alimentare
62	Piazza Italia	6	4	24	non alimentare
63	Piazza Italia	8	4	32	non alimentare
64	Piazza Italia	4	4	16	alimentare
65	Piazza Italia	8	4	32	non alimentare
66	Piazza Italia	8	4	32	alimentare
67	Via Rondanini	8	4	32	non alimentare
68	Via Rondanini	7	4	28	alimentare
69	Via Rondanini	7	4	28	non alimentare
70	Via Rondanini	8	4	32	alimentare
71	Via Rondanini	8	3	24	animali
72	Via Rondanini	7	3	21	non alimentare
73	Via Rondanini	10	3	30	non alimentare
74	Via Rondanini	7	3	21	alimentare
75	Via Rondanini	8	3	24	non alimentare
76	Via Rondanini	8	4	32	non alimentare
77	Via Rondanini	7	4	28	non alimentare
78	Piazza Olona	8	4	32	non alimentare
79	Piazza Olona	8	4	32	non alimentare
80	Piazza Olona	7,5	4	30	non alimentare
81	Piazza Olona	7,5	4	30	non alimentare
82	Piazza Manzoni	8	4	32	alimentare
82 bis	Piazza Manzoni	8	3	24	non alimentare
83	Piazza Manzoni	6	4	24	alimentare
84	Piazza Manzoni	8	4	32	alimentare
85	Piazza Manzoni	8	4	32	non alimentare
86	Piazza Manzoni	8	4	32	non alimentare

87	Piazza Manzoni	8	4	32	alimentari
88	Piazza Manzoni	7	4	28	non alimentare
89	Piazza Manzoni	7	4	28	non alimentare
90	Piazza Manzoni	7	4	28	non alimentare
91	Piazza Manzoni	7	4	28	non alimentare
92	Piazza Manzoni	10	4	40	alimentare
93	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
94	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
95	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
96	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
97	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
98	Via Marzorati	8	4	32	alimentare
99	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
100	Via Marzorati	6	4	24	non alimentare
101	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
102	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
103	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
104	Via Marzorati	9	4	36	alimentare
105	Via Marzorati	6	4	24	non alimentare
106	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
107	Via Marzorati	6	4	24	non alimentare
108	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
109	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
110	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
111	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
112	Via Marzorati	12	4	48	alimentare
113	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
114	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
115	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
116	Via Marzorati	8	4	32	alimentare
117	Via Marzorati	6	4	24	non alimentare
118	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
119	Via Marzorati	6	4	24	non alimentare
120	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
121	Via Marzorati	8	4	32	alimentare

122	Via Marzorati	8	4	32	alimentare
123	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
124	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
125	Via Marzorati	7,5	4	30	non alimentare
126	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
127	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
128	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
129	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
130	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
131	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
132	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
133	Via Marzorati	8	4	32	alimentare
134	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare
135	Via Marzorati	7	4	28	non alimentare
136	Via Marzorati	8	4	32	non alimentare

Titolo V - POSTEGGI FUORI MERCATO - CHIOSCHI

Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'Art. 2 - lettera o), del presente regolamento sono assegnati con concessione di anni dodici mediante apposita convenzione.
2. I posteggi sono concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
3. Per la revoca- decadenza, valgono le regole di cui all'Art. 41 - Art. 42 - e all' Art. 43 - del presente regolamento.
4. L'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 56 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

CHIOSCHI -SCHEDA N. 1

- a) ubicazione del posteggio: Cimitero capoluogo installati uno a destra e uno a sinistra all'interno dei parcheggi ubicati nelle immediate vicinanze del Viale Rimembranze
- b) superficie complessiva occupata dai chioschi: mq. 36
- c) n. posteggi: 2
- d) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
- e) concessione area: dodici anni
- f) superficie del posteggio: mq. 18
- g) riservato a titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h) generi commercializzati: fiori
- i) orario attività: l'attività sarà svolta negli orari di apertura del cimitero

CHIOSCHI -SCHEDA N.2

- a) ubicazione del posteggio: Cimitero Garbatola da installare nel parcheggio antistante
- b) superficie complessiva occupata dai chioschi: mq. 18
- c) n. posteggi: 1
- d) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
- j) concessione area: dodici anni
- e) superficie del posteggio: mq. 18
- f) riservato a titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- g) generi commercializzati: fiori
- h) orario attività: l'attività sarà svolta negli orari di apertura del cimitero

CHIOSCHI -SCHEDA N.3

- a) ubicazione del posteggio: Cimitero S.Ilario da installare nel parcheggio antistante
- b) superficie complessiva occupata dai chioschi: mq. 18
- c) n. posteggi: 1
- d) periodo di svolgimento dell'attività: annuale
- k) concessione area: dodici anni
- e) superficie del posteggio: mq. 18
- f) riservato a titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- g) generi commercializzati: fiori
- h) orario attività: l'attività sarà svolta negli orari di apertura del cimitero

Titolo VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 57 - Normativa igienico- sanitaria

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio della loro attività, la normativa igienico sanitaria vigente in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e caratteristiche delle attrezzature destinate alla vendita di prodotti alimentari dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e s.m.i.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Carta di esercizio e assolvimento degli obblighi

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante deve risultare vidimata prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

3. L'attestazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale n.6/2010, deve essere richiesta al Suap (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 59 - Allegati

1. Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 60 - Abrogazione norme comunali vigenti

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il previgente Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera n° 35/CS del 09.03.2006 nonché le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Art. 61 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da 61 articoli e 3 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

ALLEGATI

- A) Planimetria mercato S. Ilario
- B) Planimetria mercato capoluogo
- C) Planimetria posteggi isolati cimitero capoluogo